



COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA

Piazza Papa Giovanni Paolo II - Karol Josef Wojtyla n. 14
24030 Brembate di Sopra (BG)
Cod. Fisc. 82001410164 Part. IVA 00552580169
www.comune.brembatedisopra.bg.it

ORDINANZA N° 28 del 11/04/2019

Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA AEDES ALBOPTICUS (ZANZARA TIGRE) NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2019.

IL SINDACO

CONSIDERATO che è stata riscontrata la presenza sul territorio bergamasco della zanzara *Aedes albopictus*, comunemente nota come "zanzara tigre", specie culicina proveniente dal sud est asiatico ed introdotta in Italia a partire dal 1990 e successivamente diffusasi anche nelle realtà territoriali contigue con la provincia di Bergamo;

CONSIDERATI, all'atto delle attuali conoscenze, i rischi sanitari connessi alla presenza di *Aedes Albopitus*, in particolare relative alle recenti segnalazioni di infezioni da virus chikungunya e Nile, nelle province di Ravenna, Cesena-Forlì, Rimini, Mantova, veicolate dalla zanzara tigre;

CONSIDERATE le specifiche caratteristiche biologiche dell'insetto, e considerata la sua aggressività nei confronti dell'uomo e degli animali, con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati, è in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, nei riguardi della popolazione;

CHE il Ministero della Salute, attraverso l'Istituto Superiore di sanità, e la stessa Regione Lombardia con nota del 03/10/2007 e successive, invitano ad attivare tutte le misure atte a monitorare e a contenere la proliferazione di questi insetti;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende adottare tutte le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante;

VISTA la proposta dell'ASL della Provincia di Bergamo dell'01/04/2019 prot. n. U.0033654 che invita ad assumere idonei provvedimenti;

RITENENDO indispensabile la piena collaborazione dei Cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili;

VISTI:

- l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – RD 27.7.1934, n. 1265;
- l'art. 107 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
- le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42/1993;
- il Regolamento Locale d'Igiene;
- la nota della Regione Lombardia del 15/03/2016 prot. G1.2016.0009198;
- la Legge 24.11.1981, n. 689;

ORDINA

a tutti i Cittadini e agli Amministratori condominiali, alle scuole pubbliche e private di:

NEI MESI INVERNALI

Eseguire accurate pulizie di tutti i contenitori e/o recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensione allo scopo di eliminare le eventuali uova svernanti dell'insetto.

Eseguire due interventi adulticidi, a distanza di 20 giorni l'uno dall'altro, utilizzando le comuni bombolette insetticide spray (che sono comunemente a base di piperonil butossido inibitore enzimatico delle reazioni biochimiche degli insetti che, peraltro, allunga l'effetto dei piretroidi) nei seguenti luoghi: cantine, locale caldaia, locali pompe di sollevamento, solaio, vasche settiche e camere di ispezione rete fognaria.

NEI MESI PRIMAVERILI ED ESTIVI

- non abbandonare oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana (copertoni, bottiglie, bidoni, annaffiatori, lattine, barattoli e simili);



COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA

Piazza Papa Giovanni Paolo II - Karol Josef Wojtyla n. 14
24030 Brembate di Sopra (BG)
Cod. Fisc. 82001410164 Part. IVA 00552580169
www.comune.brembatedisopra.bg.it

- procedere a regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi, ecc.);
- coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere a maglia stretta;
- **all'interno dei cimiteri, i vasi di portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà comunque essere riempito di sabbia, se collocato all'aperto;**
- mettere nei sottovasi situati all'aperto dei fili di rame che risultano tossici per le larve di zanzara, in alternativa rimuovere settimanalmente l'acqua contenuta negli stessi;
- rimuovere l'acqua stagnante presente nelle piscine scoperte, o che si accumula sui teli di copertura durante i periodi di inattività;
- introdurre pesci larvivori (pesci rossi, carpa, gambusia) nei laghetti, nelle vasche ornamentali e nei vari accumuli di acqua stagnante (piscine inutilizzate e scoperte, cisterne, ecc.) presenti nei giardini-cortili privati;
- tenere puliti i cortili, i giardini, e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie o di altri rifiuti, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e delle siepi, sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

Da aprile ad ottobre con cadenza ogni 7-10 giorni

PULIRE E TRATTARE CON PRODOTTI LARVICIDI i tombini di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc.), i pozzetti presenti nei piazzali, da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese. **Indipendentemente dalla periodicità, il trattamento va effettuato dopo ogni pioggia.** Il principio attivo da utilizzare è il "bacillus turigensis" disponibile presso le farmacie e i negozi specializzati). Pulire i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell'avvio del ciclo di trattamento.

ORDINA ALTRESI'

- A) Ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di:**
- **assicurare** lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee.
- B) Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse, di:**
- **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolte di acque stagnanti.
- C) A tutti i conduttori di orti di:**
- **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
 - **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
 - **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi o con retine antinsetto a maglie strette gli eventuali serbatoi di acqua.
- D) Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di.**
- **adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben tese onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
 - **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, periodici trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 7-10 giorni ovvero ogni 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica, comunicando con 48 ore di anticipo al Comune, la data e l'ora dell'intervento;



COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA

Piazza Papa Giovanni Paolo II - Karol Josef Wojtyla n. 14
24030 Brembate di Sopra (BG)
Cod. Fisc. 82001410164 Part. IVA 00552580169
www.comune.brembatedisopra.bg.it

E) Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale di:

- **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- **ridurre** al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
- **provvedere**, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre dei periodici trattamenti larvicidi e/o adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore d'anticipo al Comune la data e l'ora dell'intervento;
- **svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

F) Ai responsabili dei cantieri:

- **evitare** raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la necessità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

I soggetti pubblici e privati, fatti salvi gli obblighi di disinfestazione periodica sopra richiamati, possono attuare nel periodo 1 maggio – 31 ottobre, oltre ai prescritti interventi larvicidi dei tombini /pozzetti presenti nelle rispettive aree aperte pertinentziali, interventi adulticidi avvalendosi di imprese specializzate, allorché nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontri una diffusa presenza di insetti adulti.

AVVERTE

- Che le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento comunale d'igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;
- Che la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- Che i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria sino ad euro 103,00 prevista dall'art. 344 del R.D. 27.7.1934, n.1265.

DISPONE

- Che sono incaricati della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Locale;
- Che la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;
- Che il presente provvedimento venga reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, pubblicazione sul sito del Comune e affissione all'Albo Pretorio, per tutto il tempo di validità del provvedimento;
- DISPONE ALTRESI' che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificamente individuati;



COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA

Piazza Papa Giovanni Paolo II - Karol Josef Wojtyla n. 14
24030 Brembate di Sopra (BG)
Cod. Fisc. 82001410164 Part. IVA 00552580169
www.comune.brembatedisopra.bg.it

- Che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia, ai sensi del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Sindaco
Giussani Emiliana
(firmato digitalmente)